



Dipartimento di Ingegneria

Settore "Servizi al Dipartimento di Ingegneria"



Procedura di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 *Incarico di ricerca*, ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010 come modificato dalla L. 79/2025, correlato al SSD PHYS-03/A - *Fisica sperimentale della materia e applicazioni*, per esigenze di realizzazione, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio, del Progetto di ricerca denominato "*Gestione avanzata del paRadigmA 4.0 per l'ottimizzazioNe della prOduzione e degli stock in un pastificio (GRANO 4.0)*", ammesso a contributo del Ministro dello Sviluppo Economico (ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.M. 09.12.2014), con riferimento Contratto di Sviluppo "De Matteis Agroalimentare S.p.A." (prot.CDS001364) - CUP: C87B25000280007.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "*Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica*";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale n. 781 del 13.06.2012, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 153 del 03.07.2012, ed in particolare:

- l'art. 10, comma 6, che attribuisce ai Dipartimenti autonomia gestionale, organizzativa e di spesa;
- l'art. 13, comma 1, che attribuisce al Direttore del Dipartimento la rappresentanza del Dipartimento, la promozione ed il coordinamento delle attività svolte dallo stesso;
- l'art. 13, comma 5, lettera j, adotta, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti del Consiglio sottoponendoli al suo esame, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento 2016/679/UE (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*);

VISTO il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45 (in G.U. 07/04/2025, n.81), convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79 (in G.U. 06/06/2025, n. 129), recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026; in particolare, la previsione di cui all'art. 1-bis, comma 1, che ha modificato la legge 30 dicembre 2010, n. 240, con introduzione degli artt. 22- bis (Incarichi post-doc) e 22-ter (Incarichi di ricerca);

VISTO il Decreto Rettorale n. 252 del 04/03/2026 con cui è stato emanato il "*Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22 ter della legge 30.12.2010, n. 240*";

VISTO, in particolare, l'art. 1 del predetto *Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22 ter della legge 30.12.2010, n. 240*, in cui è disposto che l'Università degli Studi del Sannio, di norma attraverso i Dipartimenti e i Centri che svolgono attività di ricerca e/o coordinamento di progetti di ricerca, può conferire "incarichi di ricerca"

finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor; di tali incarichi possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO il Decreto Ministeriale 6 agosto 2025, n. 592 "Definizione del trattamento economico minimo degli Incarichi post-doc e degli Incarichi di ricerca artt. 22-bis e 22 ter, Legge 30 dicembre 2010, n. 240", che determina l'importo minimo lordo annuo degli incarichi di ricerca in € 22.500,00, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante;

VISTO il Progetto di ricerca denominato "Gestione avanzata del paRadigma 4.0 per l'ottimizzazione della produzione e degli stock in un pastificio (GRANO 4.0)", ammesso a contributo del Ministro dello Sviluppo Economico (ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.M. 09.12.2014), con riferimento Contratto di Sviluppo "De Matteis Agroalimentare S.p.A." (prot.CDS001364) CUP: C87B25000280007;

RAVVISATA l'urgenza della istituzione ed attivazione dell'incarico di ricerca in parola, onde consentire il regolare svolgimento delle attività di ricerca di cui al richiamato Progetto denominato "Gestione avanzata del paRadigma 4.0 per l'ottimizzazione della produzione e degli stock in un pastificio (GRANO 4.0)", ammesso a contributo del Ministro dello Sviluppo Economico (ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.M. 09.12.2014), con riferimento Contratto di Sviluppo "De Matteis Agroalimentare S.p.A." (prot.CDS001364) CUP: C87B25000280007;

DATO ATTO che il presente Decreto Direttoriale emesso in via d'urgenza verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile;

VISTO il Bilancio Unico di Previsione Annuale di Ateneo per l'esercizio 2026;

ACCERTATA la disponibilità di budget, all'interno del Bilancio Unico di Previsione Annuale di Ateneo per l'esercizio 2026, alla Voce di Costo COAN CA. 06.60.01.01 "Costi correnti per Progetti di ricerca", nell'ambito del budget del Centro di Responsabilità "Dipartimento di Ingegneria", con specifico riferimento al Progetto denominato "GRANO", nella codifica del Sistema Ugov;

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate:

Art.1

Indizione procedura pubblica di selezione

È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 *Incarico di ricerca*, mediante contratto di diritto privato individuale, ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, come modificato dalla L. 79/2025, finalizzato all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, come di seguito riportato:

Durata dell'incarico di ricerca	1 anno
Titolo e breve descrizione sintetica del Progetto di ricerca completa degli estremi delle fonti di finanziamento su cui grava il costo del contratto	Progetto di ricerca denominato "Gestione avanzata del paRadigma 4.0 per l'ottimizzazione della produzione e degli stock in un pastificio (GRANO 4.0)", CUP: C87B25000280007, ammesso a contributo del

	<p>Ministro dello Sviluppo Economico (ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.M. 09.12.2014), con riferimento Contratto di Sviluppo "De Matteis Agroalimentare S.p.A." (prot.CDS001364);</p> <p>Responsabili Scientifici del Progetto: Proff. Andrea Cusano e Marco Consales.</p> <p>Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare un sistema di monitoraggio avanzato in un pastificio industrializzato al fine di migliorare l'efficienza del processo produttivo. La raccolta e l'analisi dei dati in tempo reale tramite sensori innovativi basati sulla tecnologia IoT consentiranno una comprensione approfondita delle prestazioni dei macchinari e delle linee di produzione, identificando inefficienze e punti critici e permettendo la realizzazione di un monitoraggio puntuale ed efficace.</p>
Descrizione del programma di ricerca oggetto dell'incarico	Supporto alla progettazione di sensori ottici per il monitoraggio multiparametrico delle condizioni ambientali (temperatura, umidità, intensità della luce, ventilazione e qualità dell'aria) negli stabilimenti industriali.
Gruppo scientifico – disciplinare	02/PHYS-03 Fisica sperimentale della materia e applicazioni
Settore scientifico – disciplinare	PHYS-03/A - Fisica sperimentale della materia e applicazioni.
Sede principale di svolgimento delle attività	Dipartimento di Ingegneria
Responsabile Scientifico che supervisionerà, in qualità di Tutor, l'attività del Titolare dell'Incarico	Prof.ssa Maria Principe, Associato inquadrato nel SSD PHYS-03/A - Fisica sperimentale della materia e applicazioni
Estremi delle fonti di finanziamento su cui grava il costo del contratto	Ministro dello Sviluppo Economico (ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.M. 09.12.2014), con riferimento Contratto di Sviluppo "De Matteis Agroalimentare S.p.A." (prot.CDS001364) Progetto: "Gestione avanzata del paradigma 4.0 per l'ottimizzazione della produzione e degli stock in un pastificio (GRANO 4.0)", CUP: C87B25000280007
Importo annuo, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante.	€ 23.000,00
Numero massimo delle pubblicazioni presentabili, a scelta del candidato	3
Lingua del colloquio	Italiano
Lingua straniera richiesta la cui conoscenza va accertata durante il colloquio	Inglese

Accertamento della lingua italiana per candidati stranieri	Si
--	----

Art.2

Requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, e **da non più di sei anni, del titolo di Laurea Magistrale (LM-17) in Fisica o Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (LM-29), o di titolo conseguito all'estero, e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.**

Per i titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con procedura formale ai sensi della legislazione vigente, se richiesto dal candidato in fase di presentazione della domanda, la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo di studio dichiarato, ai soli fini della presente selezione.

Non sono ammessi alla selezione:

- a) coloro che sono esclusi dal godimento dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza o provenienza
- b) coloro che hanno condanne penali (in Italia e all'estero) anche non definitive e procedimenti penali in corso; è onere del candidato indicarli espressamente nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione si riserva un'autonoma valutazione discrezionale sulla rilevanza dei reati commessi, anche al fine di tutelare il proprio buon nome e la propria immagine
- c) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale italiano;
- d) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dell'università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- e) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento di Ingegneria, che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione;
- f) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT), ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
- g) coloro che abbiano già fruito di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi del Sannio o altre università italiane, statali, non statali o telematiche, o presso gli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per un periodo che, sommato alla durata prevista dell'incarico messo a bando, superi complessivamente i 3 anni, anche non continuativi; ai fini del calcolo della sopracitata durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- h) coloro che abbiano già fruito di contratti di ricerca (art. 22 della Legge 240/2010), di incarichi post-doc (art. 22-bis della Legge 240/2010), di incarichi di ricerca (art. 22-ter,

della Legge 240/2010) e di contratti da ricercatore a tempo determinato (art. 24, della Legge 240/2010) anche se conferiti o stipulati da parte di istituzioni diverse, per un periodo che, sommato alla durata prevista dell'incarico messo a bando, superi complessivamente gli 11 anni, anche non continuativi; ai fini del calcolo della sopracitata durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

I candidati sono ammessi alla procedura di selezione con riserva.

L'esclusione dalla procedura di selezione per difetto di possesso dei requisiti è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Direttore del Dipartimento, notificata all'interessato.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento nei luoghi di lavoro.

I termini declinati rispetto ad un genere devono intendersi riferiti a tutti i generi.

Art. 3 Incompatibilità

Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

- a. qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
- b. la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- c. la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art 22 della legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- d. la titolarità di incarichi post-doc di cui all'art. 22 bis della legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- e. la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- f. la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- g. frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del Responsabile Scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività oggetto dell'incarico, subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.

Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 4

Domanda di partecipazione e termine di presentazione

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio, Corso Garibaldi 107, in Benevento, C.A.P. 82100, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di 10 giorni, che decorrono da quello successivo alla data di pubblicazione del bando *sull'Albo on line di Ateneo* (www.unisannio.it).

Nel caso in cui il termine di scadenza per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo la scadenza viene differita al primo giorno non festivo utile.

L'istanza di partecipazione al concorso va presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: <https://unisannio.selezionieconcorsi.it/> compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente bando.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi tecnici o imputabili a terzi, forza maggiore o caso fortuito, si consiglia pertanto di inoltrare la domanda con congruo anticipo.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata da eleggere quale esclusivo recapito ai fini della procedura.

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, altresì:

- a) la cittadinanza posseduta (*italiana, di stato appartenente alla Unione Europea ovvero di stato non appartenente alla Unione Europea*);
- b) il possesso del titolo di studio richiesto all'articolo 2 del presente bando;
- c) di non essere dipendente come personale di ruolo a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- d) di non essere titolare, al momento della eventuale attribuzione dell'incarico di rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici o privati;
- e) se dipendente di ruolo presso Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle indicate all'art. 22, comma 1, legge 240/2010, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza assegni, in caso di attribuzione dell'incarico di cui al presente bando;
- f) di non avere un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento di Ingegneria, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione;
- g) di non aver fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24

- della Legge 240 del 2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatori RTT);
- h) di essere/non essere titolare, al momento dell'eventuale attribuzione dell'incarico di cui al presente bando, di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010 e, in caso positivo, indicare i mesi già fruiti alla data di presentazione della domanda;
 - i) di non essere titolare, al momento dell'eventuale attribuzione dell'incarico di cui al presente bando, di incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240;
 - j) di non essere titolare, al momento dell'eventuale attribuzione dell'incarico di cui al presente bando, di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 30.12.2010, n. 240;
 - k) di non essere titolare, al momento dell'eventuale attribuzione dell'incarico di cui al presente bando, di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - l) di non essere iscritto, al momento dell'eventuale attribuzione dell'incarico di cui al presente bando, a corsi di laurea, laurea specialista o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA);
 - m) di non aver già fruito, di contratti di ricerca (art. 22 della Legge 240/2010), di incarichi post-doc (art. 22-bis della Legge 240/2010), di incarichi di ricerca (art. 22-ter, della Legge 240/2010), e di contratti da ricercatore a tempo determinato (art. 24, della Legge 240/2010) anche se conferiti e stipulati da parte di istituzioni diverse, per un periodo che, sommato alla durata prevista dell'incarico messo a bando, superi complessivamente gli 11 anni, anche non continuativi. Ai fini del calcolo della sopraccitata durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente (ai fini del calcolo della sopraccitata durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente);
 - n) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario, indicare le condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, ed i procedimenti penali pendenti (la sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per sé causa ostativa all'assunzione, a meno che si tratti di condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva l'interdizione dai pubblici uffici, o l'incapacità di contrarre con la p.a., o l'estinzione del rapporto di impiego ai sensi degli artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies cod. pen., artt. 3, 4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97; negli altri casi, sarà cura dell'Amministrazione accertare autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall'interessato, ai fini dell'accesso al pubblico impiego; tale controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza dell'elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti di idoneità

morale e dell'attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato);

- o) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del D.P.R. 10/1/1957, n. 3;
- p) di essere consapevole che le comunicazioni ai candidati avverranno tramite pubblicazione sul sito web dell'Università degli Studi del Sannio e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il candidato italiano dovrà, altresì, dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

- di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Il candidato straniero dovrà, altresì, dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

- di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il candidato, pena l'esclusione dalla selezione, deve, inoltre, allegare alla domanda

- **documento di riconoscimento in corso di validità:**
 - carta d'identità (solo se rilasciata da uno Stato membro dell'UE);
 - patente di guida (solo se rilasciata da uno Stato membro dell'UE);
 - passaporto in tutti gli altri casi (compresi i cittadini di Stati non aderenti all'UE);
- **curriculum vitae scientifico-professionale**, in formato europeo – Europass (firmato e datato) ed una ulteriore versione del curriculum, priva di dati anagrafici (codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail, residenza anagrafica, firma olografa) contrassegnata per la destinazione "ai fini della pubblicazione", in conformità a quanto prescritto dall'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n. 33;
- **elenco numerato delle pubblicazioni**, a scelta del candidato, nel rispetto del numero massimo di cui all'articolo 1, dettagliato secondo le modalità internazionali, comprensivo di tutti gli autori;
- **pubblicazioni**, numerate in ordine progressivo.

Per i titoli/certificazioni conseguiti all'estero è obbligatorio trasmettere altresì la copia del relativo titolo/certificato originale. Tale documentazione dovrà essere in italiano o in francese o in inglese, ovvero tradotta in italiano o in inglese e legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a cura e sotto la responsabilità del candidato.

I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia devono allegare alla domanda di partecipazione copia del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno per cittadini stranieri), regolarmente rilasciato dall'Amministrazione competente e in corso di validità oppure gli estremi della ricevuta della richiesta degli stessi. Nel caso in cui il candidato sia dichiarato vincitore della selezione, il permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno per cittadini stranieri) oppure la ricevuta della richiesta degli stessi, dovrà essere presentato in originale al Settore "Servizi al Dipartimento di Ingegneria" – Palazzo Bosco Lucarelli – Corso G. Garibaldi, n. 107 - Benevento, entro e non oltre la data fissata per la stipula dell'incarico. La mancata presentazione del documento comporta l'automatica decadenza dal diritto alla sottoscrizione del contratto.

I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea residenti nel proprio Paese d'origine al momento della partecipazione alla selezione, laddove risultino vincitori della stessa, dovranno necessariamente presentare al Settore “Servizi al Dipartimento di Ingegneria” – Palazzo Bosco Lucarelli – Corso G. Garibaldi, n. 107 – Benevento, il visto d'ingresso ottenuto conseguentemente al rilascio del nulla osta della prefettura, entro la data del presunto inizio di attività. La mancata presentazione del documento comporta l'impossibilità di dare inizio all'attività.

L'Amministrazione effettua idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5 Pubblicazioni

Le pubblicazioni individuate dal candidato ai fini della selezione, dovranno necessariamente essere allegate alla domanda di partecipazione, in copia integrale, in formato digitale conforme all'originale.

Le pubblicazioni non prodotte in allegato non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.

Sono valutabili esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per i lavori stampati in Italia prima del 2.9.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e successivamente quelli previsti dalla Legge 15 aprile 2006, n. 106 e dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Il candidato è tenuto a rispettare il numero massimo di pubblicazioni da presentare, come previsto dall'articolo 1. Qualora l'elenco presentato dal candidato contenesse un numero di pubblicazioni superiore a quello stabilito dall'art. 1, verranno prese in considerazione ai fini della valutazione solo le pubblicazioni che rientrano nei limiti suddetti, secondo l'ordine crescente di elencazione. In caso di difformità tra l'elenco e le pubblicazioni presentate, fa fede l'elenco.

Art. 6 Esclusione e decadenza dalla procedura selettiva

Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all'accertamento, che il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio può effettuare in qualunque momento, dei requisiti prescritti.

L'esclusione è disposta, in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della selezione, con motivato decreto del Direttore del Dipartimento e notificata all'interessato.

L'esclusione dalla selezione può essere disposta per la mancanza di:

- requisiti di ammissione indicati all'art. 2;
- rispetto dei termini o della modalità di invio della domanda di partecipazione, come indicato all'art. 4.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il Direttore del Dipartimento dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 7

Commissione giudicatrice

Le procedure di selezione sono espletate da una Commissione giudicatrice composta da tre docenti, scelti fra professori e ricercatori, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quella di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Consiglio di Dipartimento, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante. In alternativa, la Commissione può richiedere al Direttore del Dipartimento il conferimento della nomina di Segretario verbalizzante ad un'unità di personale tecnico amministrativo inquadrata nell'area delle elevate professionalità (EP) ovvero nell'area dei funzionari in servizio presso il Settore “Servizi al Dipartimento di Ingegneria”.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.

Non possono far parte della Commissione giudicatrice coloro che:

- a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.

Non possono in ogni caso far parte della Commissione giudicatrice:

- a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la

partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

Ogni Componente della Commissione deve rendere dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 7 e 8. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di 7 giorni naturali consecutivi per la presentazione al Direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, è possibile farla valere sino all'insediamento della Commissione.

L'istanza di ricusazione, debitamente firmata e datata, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmessa all'indirizzo ding@cert.unisannio.it. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione.

La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un *curriculum* scientifico professionale idoneo all'assistenza allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.

La valutazione è integrata dal colloquio, in seduta pubblica, utile ad accertare l'attitudine dei candidati rispetto a quanto oggetto dell'incarico.

Il punteggio complessivo disponibile per la valutazione è di 100 punti.

I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:

a)	Idoneità del curriculum all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di innovazione in relazione all'oggetto del bando	massimo punti 20/100
b)	Qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate in relazione all'oggetto del bando	massimo punti 30/100
c)	Colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico e alla realizzazione della stessa, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese	massimo punti 50/100
TOTALE della valutazione		Max punti 100/100

La Commissione, in occasione della prima riunione, specifica le modalità di applicazione dei criteri di cui al comma 3 per la valutazione dei candidati e per l'attribuzione dei relativi punteggi ai criteri. Tali punteggi dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli.

La Commissione, sulla base di quanto previsto al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, procede collegialmente alla formulazione di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio

ai titoli. I punteggi attribuiti ai titoli relativi ai criteri di cui al comma 2, lettere a) e b) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.

Art. 9 Colloquio

Il colloquio si svolgerà in seduta pubblica e in modalità telematica, in data **12 giugno 2026, con inizio alle ore 11:30.**

I candidati dovranno essere forniti di attrezzatura tecnica, audio e video adeguati, dotata di webcam, indispensabile per il loro riconoscimento, nonché provvista di microfono e cuffie/casse audio. La Commissione provvederà a creare un apposito link e a comunicarlo ai candidati, prima della data prefissata, utilizzando l'e-mail e/o la PEC indicata dai candidati stessi al momento dell'iscrizione.

La mancata o tardiva presentazione al colloquio da parte del candidato, nel giorno e all'ora stabilite, anche se dovute a cause di forza maggiore, costituisce rinuncia alla partecipazione alla selezione.

Nel caso di sopravvenuto impedimento a svolgere il colloquio nella data e nell'orario indicati da parte di uno o più componenti della Commissione oppure per motivi organizzativi, la nuova data verrà resa nota con un preavviso di almeno 10 giorni.

I candidati sono tenuti a consultare costantemente le pagine dedicate alla presente procedura, il cui aggiornamento vale quale notifica a tutti gli effetti.

In sede di colloquio, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

Il candidato riconosciuto disabile ai sensi della L. n. 68/99, può richiedere speciali modalità di svolgimento del colloquio previsto nel presente bando, al fine di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni causata da indicazione inesatta del recapito da parte dei candidati o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso.

L'Amministrazione declina inoltre ogni responsabilità per disguidi tecnici, errori di trasmissione elettronica o altri inconvenienti derivanti da cause indipendenti dalla propria volontà e/o imputabili a terzi, inclusi eventi imprevedibili o causa di forza maggiore.

La Commissione, una volta concluso il colloquio, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un giudizio e relativo punteggio.

In caso di colloquio in presenza, i punteggi sono resi noti tramite affissione nella sede del colloquio; in caso di seduta da remoto, i punteggi sono resi noti mediante pubblicazione sul sito di Ateneo.

La Commissione redige una graduatoria di merito e individua il vincitore. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione preliminare dei titoli e nel colloquio.

La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 50 punti su 100 complessivi.

In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato o alla candidata di età anagrafica minore, ai sensi della L. 127/1997 (art. 3, comma 7).

Art. 10 Termine del procedimento

La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente della Commissione può essere concessa, dal Direttore del Dipartimento, una proroga fino a 30 giorni. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Direttore del Dipartimento provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Responsabile della Struttura, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al Settore “Servizi al Dipartimento di Ingegneria”. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore.

Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo online di Ateneo, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. La pubblicazione all'Albo online di Ateneo ha valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di Legge.

Dalla data di pubblicazione sull'Albo online del decreto decorrono i termini per la presentazione di eventuali ricorsi.

Al vincitore verrà inviata comunicazione per la sottoscrizione del contratto mediante apposizione della firma digitale. L'incarico deve essere sottoscritto entro il termine indicato nella comunicazione.

È consentito richiedere un differimento motivato da parte del destinatario del provvedimento di conferimento dell'incarico, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico. La mancata stipula nei termini da parte del destinatario del provvedimento di conferimento dell'incarico è considerata rinuncia all'incarico e comporta la decadenza dalla graduatoria.

In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore o di cessazione anticipata, si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, fermo restando che la durata minima dell'Incarico post-doc deve essere almeno annuale e previo accertamento della copertura finanziaria. Trascorso il termine di 60 giorni, senza che siano state avanzate ulteriori proposte da parte del Consiglio di Dipartimento, la graduatoria cessa di avere validità.

L'Ateneo, nell'ambito del proprio potere discrezionale, si riserva di non procedere al conferimento dell'incarico e alla sottoscrizione del relativo contratto.

Art. 11

Stipula del contratto

Il contratto individuale di diritto privato è sottoscritto dal destinatario del provvedimento di conferimento dell'incarico di ricerca e dal Direttore del Dipartimento.

- a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca e di innovazione;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) le modalità con cui l'incaricato è tenuto, con cadenza almeno annuale e al termine del contratto, a depositare presso la Struttura il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) le cause di risoluzione del contratto;
- g) le cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;

h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;

i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.

L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

I cittadini extracomunitari risultati vincitori devono produrre, entro la stipula del contratto, pena la decadenza dall'incarico, titoli e certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui hanno la cittadinanza o di Paesi extra UE, legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane ovvero da un traduttore ufficiale. Il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno per cittadini stranieri) oppure la ricevuta della richiesta degli stessi, dovrà essere presentato in originale al Settore "Servizi al Dipartimento di Ingegneria" – Palazzo Bosco Lucarelli – Corso G. Garibaldi, n. 107 - Benevento, entro e non oltre la data fissata per la stipula dell'incarico. La mancata presentazione del documento comporta l'automatica decadenza dal diritto alla sottoscrizione del contratto.

Le dipendenti o i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, sono collocate/i in aspettativa per tutta la durata del contratto, senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

Art. 12

Rapporto di lavoro

L'incaricato svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica prevista dal Progetto di cui all'art. 1 del presente bando, sotto il coordinamento e la supervisione del Responsabile Scientifico.

Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori delle sedi fisiche dell'Ateneo che ha proposto il conferimento dell'incarico, deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore del Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico.

Ai titolari degli incarichi di ricerca, per i periodi trascorsi fuori sede con l'assenso del Responsabile Scientifico e l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento, è riconosciuto il trattamento di missione con i fondi del Dipartimento, equivalente a quello erogato ai dottorandi di ricerca.

La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Direttore del Dipartimento.

Art. 13

Proroga degli incarichi di ricerca

La durata dell'incarico può essere prorogata con delibera del Consiglio di Dipartimento, prima che sia intervenuta la scadenza del contratto, su proposta del Responsabile Scientifico, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.

La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dall'incaricato e dal Direttore del Dipartimento. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, conferiti al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, compresi eventuali proroghe e rinnovi non può superare i tre anni, anche non continuativi.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di Contratti di Ricerca (art. 22 della L. 240/2010), Incarichi post-doc (art. 22-bis della L. 240/2010), Incarichi di ricerca (22-ter della L. 240/2010) e di contratti da ricercatore a tempo determinato in tenure-track (art. 24 della L. 240/2010), anche con istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

I termini di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Ai fini del computo della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità l'incarico è sospeso e il termine di scadenza è prorogato per il periodo residuo, ossia il periodo che intercorre tra la data di sospensione e la scadenza originale del contratto

Art.14

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.

Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia il mancato rispetto dei termini e delle modalità con cui l'incaricato è tenuto a relazionare le sue attività al tutor, sia la mancata approvazione da parte del tutor di una relazione dell'incaricato.

Nei confronti dell'incaricato che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del tutor/ Responsabile Scientifico, approvata dall'Organo deliberante della Struttura. Le cause specifiche di risoluzione possono essere le seguenti:

- a) ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;

c) violazione del regime delle incompatibilità stabilito all'art.3, reiterato dopo un primo avviso;
d) mancata predisposizione della documentazione tecnico/scientifica prevista dal progetto, reiterata dopo un primo avviso.

Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di almeno trenta giorni indirizzato al Responsabile della Struttura. Il mancato rispetto di tale termine comporta la trattenuta dell'importo equivalente al compenso spettante per il periodo di preavviso non dato.

In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 15

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

Agli incaricati spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico definito, ai sensi del DM n.592 del 6/8/2025, dal Consiglio di Dipartimento con la delibera di istituzione dell'incarico, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, di **euro 23.000,00, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante.**

Il trattamento economico è soggetto ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Le eventuali successive modifiche relative al citato trattamento economico, che interverranno con decreto ministeriale previsto dall'art. 22-ter, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n.240, saranno direttamente applicate ad incarichi i cui bandi saranno emanati successivamente a tale decreto.

Il trattamento economico è corrisposto al titolare dell'incarico in rate mensili posticipate, di pari importo.

Agli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche), in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e dei relativi versamenti dei contributi previdenziali), in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (diritto a indennità di malattia a carico dell'INPS, entro limiti di durata e importo, in caso di sospensione dell'attività). Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 16

Sospensione attività

La sospensione delle attività relative all'Incarico di ricerca, per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, comporta la proroga del rapporto contrattuale, fermo restando

l'importo dell'incarico di ricerca determinato nel contratto.

I periodi di malattia, infortunio, congedo parentale e di mancata attività per gravi motivi familiari producono la sospensione e l'interruzione dell'incarico di ricerca per l'intero periodo solo se la durata complessiva di tali periodi supera i trenta giorni consecutivi.

È prevista la possibilità di prorogare il termine dell'incarico per un periodo pari o inferiore a quello di sospensione, a condizione che il Responsabile Scientifico del progetto di ricerca confermi il perdurare dell'interesse scientifico. Laddove il periodo di sospensione sopra indicato sia tale, ad insindacabile giudizio del Responsabile Scientifico del progetto di ricerca, da pregiudicare l'assolvimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, si procederà alla risoluzione del contratto relativo all'incarico di ricerca.

Art. 17

Diritti di proprietà industriale e intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione eventualmente conseguiti dal Titolare di incarico di ricerca nell'esecuzione della propria attività di ricerca spettano all'Ateneo, salvo il diritto morale inalienabile spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo.

All'incaricato è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva verranno trattati dall'Università degli Studi del Sannio, Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura (Regolamento UE 2016/679).

Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD è la Società PA33, e-mail dpo@unisannio.it, P.E.C. dpo@cert.unisannio.it, pa33@legalmail.it.

Art. 19

Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Marsullo, Responsabile del Settore "Servizi al Dipartimento di Ingegneria" dell'Università degli Studi del Sannio.

Chiarimenti e/o informazioni relativi alla presente procedura di selezione potranno essere richiesti alla Dott.ssa Maria Marsullo (e-mail: settore.ding@unisannio.it), nella sua qualità di Responsabile del Procedimento.

Art. 20

Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo dell'Università degli Studi del Sannio, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca (<https://bandi.miur.it>) e sul



Dipartimento di Ingegneria
Settore "Servizi al Dipartimento di Ingegneria"



Portale dell'Unione Europea (<https://euraxess.ec.europa.eu/>).

Art. 21

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia e dal *Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22 ter della legge 30.12.2010, n. 240*, emanato con Decreto Rettorale n. 252 del 04/03/2026.

Benevento, data protocollo informatico

IL DIRETTORE

Prof. Andrea Cusano

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005